

# Lentezza nell'adempimento delle obbligazioni passive: il warning della Corte dei conti

Scritto da Interdata Cuzzola | 13/02/2024

La lentezza nell'adempimento delle obbligazioni passive ha ricadute negative sul bilancio in considerazione dell'accumulo irrituale e incontrollato dei residui passivi e della corresponsione di eventuali interessi legali di mora ai creditori insoddisfatti: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Basilicata, nella delib. n. 5/2024/PRSP, depositata lo scorso 6 febbraio, confermando la propria precedente delib. n. 30/2021/PRSE.

Ed infatti, il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni assunte dagli enti rappresenta un elemento fondamentale nell'ottica di una sana e prudente gestione del bilancio in quanto *"In un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati si pone, fra le altre misure, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL, in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificarne la coerenza con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio [...] accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica"* (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, delib. n. 24/2016/INPR).

Infine, occorre ricordare che l'art. 1, comma 859 e ss., della Legge n. 145/2018 ha introdotto, a partire dal 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, con la creazione in particolare di uno specifico Fondo di garanzia dei debiti commerciali *"quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti"* (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 103/2020/PRSE).